

06 LUG. 2020

Allegato all'atto

Registrato 2157 SERIE III

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 E' costituita ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), l'associazione di volontariato denominata "OLTRE IL DESERTO odv "

L'Associazione ha sede in Pisa all'indirizzo già comunicato alle autorità competenti.

Art. 2 L'indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS sarà aggiunta agli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale

Art. 3 L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale e si propone di perseguire la cooperazione con Paesi in via di sviluppo e di sostenere le politiche di integrazione nazionali.

L'Associazione, apartitica e apolitica, svolge in via principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore, lettere :

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

nel rispetto dei seguenti principi:

- porre l'uomo al centro di ogni intervento finalizzato allo sviluppo considerando la persona non solo il mezzo ma anche il fine principale di tutte le azioni volte al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, favorendo l'equità ed il riconoscimento dei diritti sociali e civili.
- cooperare per lo sviluppo dei paesi più poveri ;
- perseguire lo sviluppo non solo come strumento per l'aumento del reddito e del benessere, ma anche come progresso delle capacità e delle conoscenze individuali;
- rimuovere gli ostacoli che generano disuguaglianze, emarginazione e povertà, in modo tale da promuovere processi di sviluppo che assicurino alle popolazioni interessate possibilità di scelta e di autodeterminazione individuale e collettiva in relazione al genere, all'appartenenza etnica, alla religione, alla disabilità, all'età ed in genere ai comportamenti individuali e sociali.
- Favorire la partecipazione alla pianificazione, realizzazione e monitoraggio dei programmi di sviluppo in accordo con le autorità locali o di altri stati o di organi internazionali;
- promuovere lo sviluppo della personalità degli individui assecondando le rispettive culture tradizionali ed inclinazioni individuali ma garantendo dinamiche educative che sappiano formare soggetti attivi all'interno delle singole comunità.
- Considerare tra gli strumenti funzionali il rafforzamento delle capacità imprenditoriali dei singoli, comprese le donne normalmente escluse da tale settore della vita economica.

Per perseguire gli scopi sopra indicati l'Associazione potrà:

- costruire pozzi, bacini idrici, strutture per la raccolta di cereali o altre colture e rafforzare le capacità produttive degli addetti alla terra attraverso un miglior sfruttamento delle risorse naturali;

- realizzare interventi finalizzati alla sicurezza alimentare, sostenendo l'agricoltura e l'allevamento all'interno di economie dei paesi oggetto di cooperazione.
- favorire l'apprendimento scolastico per i bambini e gli adulti con particolare riferimento all'infanzia malnutrita, in difficoltà ed abbandonata;
- organizzare attività ludiche e sportive finalizzate allo sviluppo delle personalità e alla raccolta fondi;
- organizzare corsi di aggiornamento per giovani, uomini e donne;
- favorire forme di cooperazione ed autogestione anche attraverso lo strumento del microcredito o forme similari.
- valorizzare le risorse, le strutture e le iniziative locali in stretto accordo e collaborazione con le autorità locali.
- Favorire la sensibilizzazione all'educazione igienico sanitaria.
- Sostenere attività specifiche in ambito sanitario anche attraverso la formazione del personale dei paesi oggetto di cooperazione.

L'organizzazione curerà altresì la presentazione, la diffusione e pubblicazione dei risultati della propria attività, anche curando o commissionando pubblicazioni editoriali su qualsiasi supporto sia tradizionale che digitale.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, società, agenzie, aziende, studi professionali ed enti pubblici, anche usufruendo di erogazioni o sostegni pubblici e/o privati e nell'ambito di progetti pubblici e/o privati con ricaduta pubblica e/o privata.

L'associazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali, entro i limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

Art.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sottoscritte dai membri fondatori;
- b) dai contributi di ammissione, dai contributi annuali se previsti e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed enti anche pubblici;
- d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'assemblea che approva il bilancio annuale;
- e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative
- b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali
- c) contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti;
- d) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine di solidarietà sociale dell'Associazione, quale ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore, nonché proventi da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del terzo settore

f) quote derivanti dalla partecipazione dell'associazione come soggetto attuatore e/o partner in progetti di rilevanza locale, regionale, nazionale ed europea.

g) Rimborsi da convenzioni con enti pubblici;

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le attività associative sono riservate ai soci.

Art. 5 Gli associati, siano esse persone fisiche e non, si distinguono in:

- associati fondatori,
- associati benemeriti
- associati ordinari

Il numero degli associati non può essere inferiore a sette.

Sono associati fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono associati benemeriti coloro che, per particolari meriti, vengono proposti dal consiglio direttivo e nominati dall'assemblea e come tali sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

Possono essere ammessi come soci ordinari persone fisiche, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che vengono ammessi dietro loro richiesta che si riconoscono nello Statuto e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

La qualifica di associato, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- c) per delibera di esclusione
- d) per la morosità nei pagamenti dei contributi associativi.

Viene considerato moroso l'associato che entro sei mesi dalla scadenza (31 Dicembre) della quota sociale , non abbia provveduto a rinnovarla.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le prestazioni degli associati volontari, in particolar modo di quelli che rivestono le cariche sociali, devono essere personali, spontanee, gratuite e prevalenti.

Art. 6 I contributi si distinguono in ordinari e straordinari: sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione annuale dall'organo amministrativo e sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

Sono straordinari quelli proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 7 Gli organi sociali :

- assemblea dei soci
- consiglio direttivo

Sono cariche sociali:

- presidente
- vice presidente
- segretario
- tesoriere

Art. 8 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea degli associati è convocata, anche fuori dalla sede sociale purché in territorio italiano, dall'organo amministrativo mediante avviso da recapitare per mezzo di lettera o posta elettronica almeno 10 giorni prima della data prefissata, contenente l'ora, la data e il luogo di assemblea, unitamente all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 9 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che risultino ammessi dall'organo amministrativo almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di due associati.

Art. 10 L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
- sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 50% del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in

proprio o per delega, aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno i 2/3 del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno 1/3 del numero degli associati aventi diritto al voto.

Art.11 L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in mancanza, dal vice presidente o da persona designata dall'assemblea stessa e nomina un segretario. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe e il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea fra gli associati a maggioranza e riportanti il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto; il consiglio elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente, un segretario ed un tesoriere. Tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Ad esso spetta la rappresentanza ed il potere di firma a favore dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo, sono affidati tutti i più ampi poteri di gestione dell'Associazione, nei limiti degli indirizzi generali dati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o quando ne venga fatta apposita richiesta da almeno due membri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Il Consiglio di Direttivo può nominare tra i suoi membri, un segretario generale con i poteri di ordinaria amministrazione tra i quali:

- dirigere ed organizzare gli uffici e la parte amministrativa dell'associazione, con funzioni operative o di supporto tecnico;
- coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'associazione;
- controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione;
- curare i rapporti dell'associazione con gli uffici pubblici e privati.

Art. 15 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo corredandolo di una relazione, nelle forme previste dall'art.13 del Codice del Terzo settore.

L'avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato è destinato per scopi di solidarietà e sociali, ad accantonamento ai fondi di riserva.

Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto, su deliberazione dell'assemblea, anche mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati o mediante riduzione di fondi di riserva creati in esercizi precedenti.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 I libri dell'associazione saranno costituiti:

- 1) dal libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati.
- 2) dal libro verbali del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- 3) dal libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni.
- 4) dal registro volontari attivi

I libri e le scritture sopra indicati sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare e chiedere estratti a loro spese di tutti i libri e le scritture precedentemente indicati, mediante lettera scritta al Presidente.

Art. 17 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio associativo in caso di scioglimento per raggiunti scopi associativi o per impossibilità di conseguirli è devoluto ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano il Codice del Terzo settore e , in quanto compatibile ed in via residuale, il Codice Civile.

Letto, confermato e concordemente sottoscritto

Il Presidente

Sel Ullh

Il Segretario

Baldelli

AGENZIA DEL CENTRO
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

03/06/2020

Allegato all'atto

Registrato 2157 SERIE III

IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale